

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

L'Inps rende note le nuove modalità di **presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare**, che riguarderanno i lavoratori dipendenti del settore privato ad esclusione degli agricoli. **Dal 1° aprile 2019, infatti, i lavoratori interessati alla predetta prestazione dovranno inoltrare le domande, esclusivamente per via telematica**, direttamente all'Inps e non più al proprio datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello "ANF/DIP" (SR16), attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Al riguardo, l'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. L'Istituto invierà agli interessati unicamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Qualunque variazione dovrà essere comunicata dal lavoratore interessato all'Inps, avvalendosi della medesima procedura. Nel caso di lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.

Istruzioni datori di lavoro

Domande presentate all'Inps dall'1.4.2019. Il datore di lavoro potrà prendere visione degli importi calcolati attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

Sulla base delle somme evidenziate dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto ed alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Tale importo mensile, che non potrà comunque eccedere quello indicato dall'Istituto, dovrà essere corrisposto unitamente alla retribuzione mensile con le consuete modalità, e formerà oggetto di conguaglio con le denunce mensili.

Nel caso di richiesta di ANF arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens soltanto gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Per i periodi in cui il lavoratore era alle dipendenze di altro datore di lavoro, la prestazione dovrà essere liquidata da quest'ultimo.

Domande presentate al datore di lavoro fino al 31.3.2019. Nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore direttamente al datore entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate dal lavoratore all'INPS dal 1° aprile 2019.

Per le domande cartacee presentate al datore di lavoro fino al 31.3.2019, lo stesso dovrà calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. L'Inps fa, infine, riserva di tornare sull'argomento per rendere note le modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio di assegni al nucleo familiare arretrati.